

# **CONDIZIONI GENERALI DI SPEDIZIONE DI FEDEX TRADE NETWORKS TRANSPORT & BROKERAGE ITALY S.R.L.**

## 1. Premessa

Le presenti Condizioni Generali disciplinano tutte le obbligazioni nascenti dal contratto stipulato dal Committente con lo Spedizionario, nonché tutte le azioni e reclami, anche di natura extracontrattuale, nei confronti di quest'ultimo.

Le presenti Condizioni possono essere oggetto di modifiche e sono pubblicate sul sito: [http://ftn.fedex.com/terms/Italy\\_Italiano\\_forwarding\\_conditions.pdf](http://ftn.fedex.com/terms/Italy_Italiano_forwarding_conditions.pdf)

## 2. Definizioni

Nelle presenti Condizioni Generali i seguenti termini hanno il significato di seguito specificato:

- a. Spedizionario: FedEx Trade Networks Transport & Brokerage Italy S.r.l., C.F. 07115460961;
- b. Committente: il soggetto che conferisce allo Spedizionario il mandato di stipulare il contratto di trasporto con il Vettore e, se del caso, di compiere una o più Operazioni Accessorie.
- c. Vettore: il soggetto che si obbliga nei confronti dello Spedizionario ad eseguire il contratto di trasporto.
- d. Operazioni Accessorie: tutte le operazioni a origine e a destino indirettamente o direttamente connesse al servizio effettuato dal Vettore (a puro titolo di esempio non esaustivo: deposito della merce, carico e scarico della merce, espletamento delle pratiche doganali).
- e. Prestatore di Operazioni Accessorie: il soggetto che si obbliga nei confronti dello Spedizionario ad eseguire una Operazione Accessoria.

## 3. Obblighi dello Spedizionario

Lo Spedizionario è esclusivamente tenuto a stipulare, in esecuzione del mandato ricevuto, il contratto di trasporto nonché a commissionare l'esecuzione delle eventuali Operazioni Accessorie, sempre agendo esclusivamente in veste di spedizionario e giammai in qualità di spedizionario-vettore.

Lo Spedizionario ha facoltà di fare effettuare il trasporto della merce al Vettore raggruppandola ad altra merce, salvo ordine scritto contrario da parte del Committente.

Lo Spedizionario non assume alcuna responsabilità per l'esatta interpretazione delle istruzioni trasmesse in forma non scritta dal Committente. In difetto di istruzioni adeguate o attuabili circa l'espletamento dell'incarico lo Spedizionario può operare secondo il proprio discernimento nell'interesse del Committente.

Lo Spedizionario ha facoltà di sostituire altri a sé nell'esecuzione del mandato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1717 cod. civ.

Lo Spedizionario non è tenuto:

- a verificare che il Vettore e/o il Prestatore di Operazioni Accessorie e/o i mezzi dagli stessi impiegati siano muniti di adeguata copertura assicurativa ovvero che gli stessi posseggano, a titolo puramente esemplificativo, particolari qualità/certificati/autorizzazioni;
- a conoscere e/o informare il Committente sull'esistenza di impedimenti di legge o di autorità riguardanti la spedizione quali, a titolo puramente esemplificativo, limitazioni di importazione, di esportazione o di transito;
- a verificare che la documentazione fornita dal Committente per il trasporto e/o per le eventuali Operazioni Accessorie sia completa e/o correttamente compilata;
- a verificare che la natura della merce, il numero, la quantità, la qualità, il contenuto dei colli, il peso lordo (comprensivo del peso di imballi e palette e dell'ingombro degli stessi), le dimensioni ed ogni altra indicazione fornita dal Committente siano veritiere e corrette;
- a verificare, in relazione alla merce contenuta ed alla modalità di trasporto, l'idoneità dell'imballaggio e dell'etichettatura utilizzati per le merci affidategli;
- a dichiarare il valore della merce al Vettore ai fini della responsabilità vettoriale, a meno che ciò non gli venga espressamente richiesto per iscritto dal Committente;
- ad assicurare la merce, se non a seguito di un ordine scritto ed espresso del Committente.

#### 4. Merci non accettabili

Lo Spedizioniere non accetta lo svolgimento di attività di spedizione relativa a:

- metalli preziosi, qualunque sia il loro valore;
- pezzi unici o insostituibili (come, a titolo esemplificativo, opere d'arte) aventi un valore unitario superiore a USD 500,000;
- merce diversa per quantità, qualità, valore rispetto a quella per cui ha formulato la quotazione ed ha accettato l'incarico.

Il Committente si impegna a non consegnare – e garantisce di non aver consegnato- allo Spedizioniere, né direttamente né tramite terzi, la suddetta merce.

Qualora le suddette merci vengano ugualmente affidate allo Spedizioniere senza la sua consapevolezza e/o assenso, lo Spedizioniere ha il diritto di risolvere il contratto, ovvero, qualora le circostanze lo richiedano, a sua discrezione, di rifiutare, depositare o comunque disporre delle merci, o anche, in caso di pericolo, di procedere alla loro distruzione, ed il Committente è tenuto in tal caso a rispondere per tutte le conseguenze dannose e per le spese che possano derivarne a vario titolo.

#### 5. Merci accettabili previo accordo

Lo Spedizioniere, solo previo accordo scritto, accetta lo svolgimento di attività di spedizione relativa a:

- merce pericolosa, ossia, in via esemplificativa e non esaustiva, merce classificata come tale da IATA, IMO, ICAO, o contemplata nella disciplina ADR/RID;
- pezzi unici o insostituibili (come, a titolo esemplificativo, opere d'arte) aventi un valore unitario compreso tra USD 250,000 e USD 500,000.

Il Committente si impegna a non consegnare – e garantisce di non aver consegnato- allo Spedizioniere, né direttamente né tramite terzi, la suddetta merce, salvo sia intercorso con lo Spedizioniere un previo accordo scritto in merito.

Qualora le suddette merci vengano ugualmente affidate allo Spedizioniere senza la sua consapevolezza e/o assenso, lo Spedizioniere ha il diritto di risolvere il contratto, ovvero, qualora le circostanze lo richiedano, a sua discrezione, di rifiutare, depositare o comunque disporre delle merci, o anche, in caso di pericolo, di procedere alla loro distruzione, ed il Committente è tenuto in tal caso a rispondere per tutte le conseguenze dannose e per le spese che possano derivarne a vario titolo.

#### 6. Obblighi del Committente

Il Committente è tenuto a specificare la natura della merce, il numero, la quantità, la qualità dei colli il peso lordo, le dimensioni e ogni altra indicazione utile per l'esecuzione regolare del mandato, a far pervenire allo Spedizioniere, in tempo utile, istruzioni scritte, chiare e precise, in ordine al trasporto nonché i documenti necessari per l'esecuzione del medesimo e delle eventuali Operazioni Accessorie.

In mancanza di istruzioni e/o in caso di istruzioni inattuabili, lo Spedizioniere opererà secondo il proprio discernimento, secondo il miglior interesse del Committente.

Il Committente garantisce e perciò dichiara che:

- ha compreso quali merci lo Spedizioniere ha dichiarato non accettabili per il trasporto, e che le stesse non sono state incluse nella spedizione;
- ha compreso quali merci lo Spedizioniere ha dichiarato accettabili per il trasporto solo previo accordo e che le stesse non sono state incluse nella spedizione in assenza di accordo con lo Spedizioniere;
- la natura della merce, il numero, la quantità, la qualità, il contenuto dei colli, il peso lordo (comprensivo del peso di imballi e palette e dell'ingombro degli stessi), le dimensioni ed ogni altra indicazione fornita sono veritiere e corrette;
- la spedizione è stata correttamente ed accuratamente descritta in tutti i documenti di trasporto;
- la documentazione fornita allo Spedizioniere è completa, priva di irregolarità e idonea a consentire allo Spedizioniere di dare esecuzione al mandato ricevuto;
- i documenti di trasporto contengono, in modo chiaro e leggibile, tutti i dati essenziali per l'esecuzione del trasporto e tutti i dati previsti dalle norme di legge applicabili;
- l'imballaggio e l'etichettatura utilizzati, in relazione alla merce contenuta ed alla modalità di trasporto,

sono idonei.

Il Committente si obbliga a manlevare e tenere indenne lo Spedizionario da qualsiasi pretesa (danno, reclamo o spesa di qualsivoglia natura) da chiunque avanzata che possa derivare dalla violazione delle garanzie sopra indicate.

In caso venga affidato allo Spedizionario mandato di eseguire le operazioni doganali, il Committente:

- provvederà a fornire tempestivamente tutte le informazioni (es: dati, codici doganali della merce) e tutti i documenti – che dichiara essere autentici, completi e privi di irregolarità - necessari per dar corso alle operazioni doganali;
- provvederà ad effettuare il pagamento anticipato dei diritti doganali (quali, a titolo esemplificativo, dazi, prelievi, imposizioni, diritti di monopolio, sovrimeste di confine) e delle ulteriori imposte (quali, a titolo esemplificativo, Iva e accise) eventualmente dovuti, a semplice richiesta dello Spedizionario. Lo sdoganamento verrà effettuato dallo Spedizionario solo successivamente al ricevimento dell'importo dal Committente.

Il Committente autorizza lo Spedizionario alla gestione di tutti i dati della spedizione, eventualmente anche di natura personale, al fine di consentire allo Spedizionario l'adempimento del contratto.

#### 7. Termini di consegna

I tempi di prelievo e/o consegna della merce di cui al contratto di spedizione eventualmente indicati in fase precontrattuale dallo Spedizionario non sono vincolanti per il medesimo e sono forniti al Committente a titolo meramente esemplificativo sulla base di quanto dichiarato dal Vettore.

Lo Spedizionario, infatti, non accetta – né garantisce il rispetto di – eventuali termini di prelievo e/o di consegna richiesti dal Committente, anche se risultanti dai documenti di spedizione.

#### 8. Documentazione rilasciata dallo Spedizionario

I documenti rilasciati dallo Spedizionario al Committente recepiscono le informazioni fornite da quest'ultimo e non implicano pertanto alcun riconoscimento o garanzia in ordine alla qualità delle merci, al contenuto dei colli, valore, peso ed imballaggio.

#### 9. Quotazioni dello Spedizionario

Le offerte dello Spedizionario, formulate sulla base delle informazioni rese dal Committente, sono efficaci per 30 giorni dalla data di emissione, salvo il diverso termine (maggiore o inferiore) indicato dallo Spedizionario nella singola quotazione.

Lo Spedizionario avrà in ogni caso diritto di richiedere al – o, in caso di anticipazione, di ripetere dal – Committente ogni ulteriore somma (e.g: per servizi accessori, oneri doganali, tasse o imposte), anche se non inclusa nella quotazione, il cui pagamento sia - ovvero si sia reso - necessario per la corretta esecuzione del mandato.

In deroga all'art. 1739 del Codice Civile, i premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo Spedizionario sono di esclusiva spettanza dello Spedizionario stesso.

#### 10. Crediti dello Spedizionario

Qualora il Committente richieda di addebitare qualunque somma derivante dal - o connessa al - contratto di spedizione al destinatario o ad un terzo e lo Spedizionario accetti tale richiesta, il Committente resta sempre obbligato in solido con tali soggetti.

Laddove il destinatario o il terzo, per qualunque ragione, non provvedano a corrispondere allo Spedizionario il dovuto tempestivamente e spontaneamente, egli potrà pertanto pretendere il pagamento dal Committente. Salvo diversa pattuizione, nessuna somma dovuta allo Spedizionario potrà essere compensata con altre somme reclamate dal Committente, a qualunque titolo.

È facoltà dello Spedizionario compensare eventuali propri crediti (anche se contestati dal Committente sotto il profilo dell'*an* o del *quantum*) vantati nei confronti del Committente con i debiti contratti con quest'ultimo.

Salvo i diversi termini espressamente indicati nella quotazione dallo Spedizionario, il pagamento dovrà essere effettuato dal Committente al ricevimento della fattura ("rimessa diretta vista fattura").

Qualora, per qualsiasi causa non dipendente dallo Spedizioniere, non fossero rispettati i termini di pagamento sopra citati, lo Spedizioniere applicherà agli importi scaduti il tasso d'interesse previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002 nr. 231.

Nessuna eccezione, salvo quelle di nullità, annullabilità e rescissione del contratto, può essere opposta dal Committente, al fine di ritardare od evitare il pagamento (*solve et repete*).

11. Diritto di ritenzione

Lo Spedizioniere ha, nei confronti del Committente e di ogni altro soggetto con cui contrae, privilegio e diritto di ritenzione sulle merci ed altri beni in suo possesso in relazione a crediti scaduti o in scadenza, e può vantare tale diritto anche nei confronti del destinatario e/o proprietario delle merci.

12. Validità del mandato

Finché lo Spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col Vettore, il Committente può revocare l'ordine di spedizione, rimborsando lo Spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli il compenso dovuto per l'attività prestata, come da quotazione dello Spedizioniere o, in mancanza, secondo i prezzi di mercato.

13. Responsabilità dello Spedizioniere

Lo Spedizioniere non presta alcuna garanzia né risponde dell'operato del Vettore, come pure dei Prestatori di Operazioni Accessorie le cui prestazioni ha richiesto nell'adempimento del proprio mandato: egli è responsabile solo per colpa grave o dolo commessa nella loro scelta o nella trasmissione delle istruzioni, e non dell'operato dei singoli soggetti prescelti o incaricati.

In caso di danni causati dal Vettore e/o da ciascun Prestatore di Operazioni Accessorie, il Committente rinuncia sin da ora ad ogni azione nei confronti dello Spedizioniere. Se richiesto dal Committente, lo Spedizioniere provvederà a cedere il relativo credito risarcitorio al Committente.

Nei casi di responsabilità dello Spedizioniere, detta responsabilità è comunque limitata a € 500,00 per collo oppure ad € 5,00 per chilogrammo lordo di merce, applicandosi tra i due valori, quello più basso.

Nel caso di mancanze, avarie o ritardi per spedizioni di documenti o di campioni e di merci destinate a fiere, esposizioni e similari, la responsabilità dello Spedizioniere è limitata al valore della merce dichiarato all'atto della spedizione e comunque entro i limiti di cui al paragrafo precedente della presente clausola.

14. Caso fortuito e forza maggiore

Lo Spedizioniere non è responsabile per inadempimenti contrattuali dovuti ad incendio, inondazione, sciopero, agitazione sindacale, insurrezioni, stato di guerra o atti simili, elementi naturali, embargo, condizioni climatiche impossibilitanti, atti dell'Amministrazione di uno Stato o delle Dogane, o a qualsiasi altra causa al di fuori del proprio ragionevole controllo e a lui non imputabile.

I maggiori costi/spese/oneri di - a titolo esemplificativo - trasporto, deposito, magazzino, assicurazione, derivanti da - o connessi a - eventi di caso fortuito o forza maggiore sono e restano a carico del Committente, il quale dovrà provvedere al relativo pagamento a semplice richiesta dello Spedizioniere.

15. Reclami

Eventuali contestazioni, richieste, pretese e/o rivendicazioni che il Committente intendesse proporre nei confronti dello Spedizioniere in relazione al mandato, dovranno essere portate a conoscenza dello Spedizioniere:

- a mezzo di lettera raccomandata A.R presso il seguente indirizzo: FedEx Trade Networks Transport & Brokerage Italy Srl, Via Londra n. 35, 20090 Segrate (MI), oppure
- a mezzo Posta Elettronica Certificata alla casella PEC: fedexitaly@legalmail.it ,

alternativamente, entro il termine tassativo di:

- 3 (tre) giorni dalla data dell'evento, in caso la tratta maggiore del trasporto sia via mare;
- 7 (sette) giorni dalla data dell'evento, in caso la tratta maggiore del trasporto sia su strada;
- 14 (quattordici) giorni dalla data dell'evento, in caso la tratta maggiore del trasporto sia per via aerea.

Il decorso del predetto termine senza che la comunicazione di cui sopra sia pervenuta nelle modalità sopra precisate, comporterà la decadenza dal relativo diritto, anche se esso non fosse ancora prescritto.

16. Assicurazione

Il Committente può dare mandato allo Spedizionario di assicurare la merce per conto di chi spetta, indicando i rischi da assicurare e l'importo assicurato. Le spese della predetta copertura verranno in tal caso specificate nella quotazione dello Spedizionario.

In mancanza delle indicazioni sopra citate, lo Spedizionario non sarà tenuto ad assicurare la merce.

In nessun caso lo Spedizionario può essere considerato come assicuratore o coassicuratore.

Il Committente può, in alternativa, provvedere ad assicurare direttamente la merce, restando inteso che, in tale eventualità, la relativa polizza, a pena di responsabilità nei confronti dello Spedizionario, dovrà contenere espressa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dello Spedizionario da parte dell'assicuratore.

Lo Spedizionario non ha l'obbligo di agire per conseguire l'indennizzo assicurativo, interrompere termini di prescrizione, curare lo svolgimento dell'attività peritale, salvo diverso accordo scritto.

17. Legge applicabile e Foro competente

Il contratto di spedizione tra Spedizionario e Committente, disciplinato dalle presenti Condizioni Generali, si intende concluso in Italia e regolato dalla legge italiana. Per la soluzione di ogni controversia derivante dal contratto di spedizione, la competenza territoriale è esclusivamente quella del Foro di Milano.

18. Mancata acquiescenza

La mancata applicazione da parte dello Spedizionario di una qualunque disposizione delle presenti Condizioni non costituirà in alcun modo una rinuncia a tale disposizione e non pregiudicherà né limiterà in alcun modo il diritto dello Spedizionario di avvalersene o di richiederne il rispetto o l'applicazione.

19. Norme imperative

Qualora una o più clausole contenute nelle presenti Condizioni Generali siano contrarie a norme imperative, dette clausole saranno limitate nei loro effetti fino al massimo ambito possibile e così come limitate rimarranno efficaci e saranno parte integrante dell'accordo tra lo Spedizionario e il Committente. L'invalidità o l'impossibilità di valersi di una qualunque clausola non inficerà in alcun modo il resto delle presenti Condizioni Generali.

Data \_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_

Il Committente

\_\_\_\_\_

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. le seguenti clausole: 3 (Obblighi dello Spedizionario), 4 (Merci non accettabili), 5 (Merci accettabili previo accordo); 6 (Obblighi del Committente), 7 (Termini di consegna), 10 (Crediti dello Spedizionario), 13 (Responsabilità dello Spedizionario), 15 (Reclami), 16 (Assicurazione), 17 (Legge applicabile e Foro competente), sono specificatamente approvate e sottoscritte.

Data \_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_

Il Committente

\_\_\_\_\_